

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI

FISSI

E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di Pellicolatura delle Automotrici ADE 22, ADE 23
e ADE 25 della FCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, in
Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circum-
etnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il
__._.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale
della Ferrovia Circumetnea giusto _____ del __._.____, nel seguito del pre-
sente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice
fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig. _____, nato a _____, il _____, in
qualità di _____ dell'impresa _____
_____ con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore “ (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio presso.....

..... Codice fiscale.....

.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio presso.....

..... Codice fiscale.....

.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- In data... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, dei lavori oggetto del presente Contratto, l’Impresasopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa

.....;

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €.
(Euro.....) corrispondente al%
(.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

Il presente Contratto ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno i lavori relativi agli interventi di Pellicolatura delle Automotrici ADE 22, ADE 23 e ADE 25 della FCE da eseguirsi alle condizioni e con le modalità tutte riportate nel Capitolato Tecnico.

Per ciascuna delle tre Automotrice da pellicolare FCE emetterà una Specifica Attuativa che dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni: a) l'automotrice

interessata; b) il luogo e le tempistiche di esecuzione degli interventi; c) l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel DUVRI; d) il DUVRI per l'esecuzione del singolo intervento; e) i termini utili per l'esecuzione dei lavori – penalità.

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Contratto, ad affidare all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, i lavori di cui sopra sulle tre Automotrici oggetto del contratto.

In particolare, le prestazioni relative alla Pellicolatura comprendono la fornitura dei materiali, della mano d'opera, dell'attrezzatura, dei mezzi, dell'assistenza e delle prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte come definite nel Capitolato Tecnico.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 2

Condizioni particolari di Contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in

materia di:

1) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

2) tutela ambientale;

3) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Contratto, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente Contratto l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in

materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Contratto. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Contratto.

Articolo 3

Importo del Contratto

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto è stimato in € 75.908,31 (euro settantacinquemilanovecentotto/31), comprensivo di € 608,31 (euro seicentotto/31) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così come specificati nel DUVRI.

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta, e saranno computati in proporzione ai servizi eseguiti in occasione dei singoli pagamenti.

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del presente Contratto saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da assoggettare al ribasso unico del % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo del Contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 4

Corrispettivi

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto da ordinarsi emettendo le apposite “Specifiche di Lavoro” saranno compensati “a corpo” in relazione alla pellicolatura delle singole automotrici.

Elenco Prezzi

1. Attività di pellicolatura esterna per singola automotrice **euro 18.370,00 (euro diciottomilatrecentosettanta/00)** e attività di pellicolatura interna per singola automotrice di **euro 6.730,00 (euro seimilasettecentotrenta/00)**

Nei prezzi unitari dell’elenco di cui sopra, s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni derivanti dalla presenza e mantenimento dell’esercizio ferroviario e agli intervalli di tempo disponibili, in relazione alla circolazione delle automotrici, gli oneri per lavori da eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell’ambito del tessuto urbano, gli oneri per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e festivo, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d’impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del presente Contratto.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del “piano operativo di sicurezza” di cui al successivo art. 14 ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., se dovuto, nonché quelli che derivano dall’attuazione degli obblighi previsti nel “DUVRI” e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant’altro sia necessario al fine di garantire, per

tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

Articolo 5

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dell'esecuzione procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFI", ai quali si applica il ribasso offerto;
- b) in difetto di prezzi di tariffa "RFI", Prezziario Regionale OO.PP. della Regione Sicilia edizione vigente alla stipula del contratto; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell'Appaltatore. L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore

dell'esecuzione e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi per la manutenzione della linea ferroviaria fino alla data di scadenza contrattuale fissata dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dell'esecuzione procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Articolo 6

Durata del Contratto

Il presente Contratto ha la durata di un anno pari a giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi alla prima "specifica di lavoro" che verrà emessa subito dopo la consegna definitiva del Contratto medesimo di cui all'art. 15.

In ogni caso, il tempo massimo per eseguire le attività di Pellicolatura di una singola Automotrice non potrà essere superiore a 25 giorni lavorativi e su tale durata massima sarà computato il costo delle eventuali lavorazioni notturne/festive.

Qualora alla naturale scadenza del presente Contratto, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà

ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa “specificazione di lavoro”.

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

Articolo 7

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

- MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone. I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su carri ferroviari i materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito.

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di

verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

- **PROTEZIONE CANTIERI.** L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istruzioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.

- **VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.** La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

- **OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.**
L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti.

I mezzi, i macchinari e le attrezzature dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori.

- **LAVORO NOTTURNO E FESTIVO** L'Appaltatore è impegnato ad effettuare

le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore dell'esecuzione, in orari notturni e nei giorni festivi.

- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i.

l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso alle lavorazioni, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo, in caso di subappalto, di dotare il personale dei subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;

- L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;

- L'approntamento di tutte le opere provvisoriale e schermature di protezione necessarie;

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo;

- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- L'onere per le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono a totale carico dell'Appaltatore;

- Le spese per la registrazione del presente Contratto;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;

- Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificate come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;

Articolo 8

Direttore dell'esecuzione e rappresentanti dell'appaltatore

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato ad un direttore dell'esecuzione, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione, il nome del rappresentante dell'Appaltatore per la prestazione oggetto del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Responsabile nominato dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

Articolo 9

Pagamenti

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dell'esecuzione. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specifiche di Lavoro" a conclusione delle lavorazioni della specifica stessa.

Il pagamento della singola specifica di lavoro è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa specifica.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Articolo 10

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

Articolo 11

Cauzione

Al momento della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila /00) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato anche esso pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione delle specifiche di lavoro. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il Contratto in

danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art.11, una **garanzia biennale**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo del presente Contratto.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sopportati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

Articolo 13

Subappalto

È consentito nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia relativamente a ciascuna “Specificazione di Lavoro”.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Articolo 14

Adempimenti dell’appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dell’esecuzione, prima della consegna dei

lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi della vigente normativa.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Con l'emissione delle "Specifiche di Lavoro" la FCE comunicherà all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel "DUVRI".

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto,

l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione congiunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste dalla Specifica stessa.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento della quota percentuale relativa ai "Costi della Sicurezza". Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Articolo 15

Consegna delle prestazioni

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente Contratto. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singola "Specifica di Lavoro", alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall' Appaltatore. Almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del servizio relativo alla singola specifica

Articolo 16

Programmazione dei lavori

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di Lavoro sarà predisposto dal Direttore dell'esecuzione o, dall'appaltatore su richiesta del Direttore dell'esecuzione stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Lavoro. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1‰ (uno per mille) dell'importo della Specifica di Lavoro, da trattarsi direttamente sul primo pagamento utile.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dal Direttore dell'esecuzione.

Articolo 17

Termine utile e proroghe

Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alla singola Specifica, predisposto dal Direttore dell'esecuzione.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Specifica di Lavoro", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori".

Articolo 18

Penalità

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di ciascuna "Specifica di lavoro": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni automotrice interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che l'automotrice stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 19

Risoluzione del Contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il Contratto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto con-

trattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte

dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico

dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale

da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Con-

tratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

Contratto o della Specifica Attuativa;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche della singola Specifica Attuativa

ed allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavo-

ri nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più

categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligato-

ria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i.;

n) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di

gestione qualità e di gestione ambientale;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del Contratto l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del Contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 19

Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dell'esecuzione, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà del Direttore dell'esecuzione procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

Articolo 20

Riserve dell'appaltatore

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal Direttore dell'esecuzione o dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore dell'esecuzione dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviate al Responsabile del Procedimento.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarsi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, si procederà secondo le previsioni di legge.

Articolo 21

Collaudo

Per ciascuna "Specificazione di lavoro", si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi

dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima "Specifiche di Lavoro", si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

Articolo 22

Garanzie

L' Appaltatore garantisce che tutti i lavori saranno esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Contratto o inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Articolo 23

Recesso

Costituiscono motivo di risoluzione del presente Contratto, oltre per quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti casi:

a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto;

b) aver maturato, per una qualsiasi delle "Specifiche di Lavoro", un ritardo di esecuzione, per fatti imputabili all'Appaltatore, superiore a 15 gg rispetto al termi-

ne utile previsto al precedente articolo 17;

c) aver cumulato ritardi, maturati per le singole “Specifiche di lavoro” per fatti

imputabili all’Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 45;

d) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.

Parimenti, qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi

inerenti il presente Contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca

dell’appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Con-

tratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalen-

dosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie nonché

dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esi-

stenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in con-

traddittorio con l’Appaltatore, della consistenza dei mezzi d’opera, di quanto ap-

provvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l’Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione,

la FCE vi procederà ugualmente con l’assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d’opera che non saranno stati alienati, sa-

ranno restituiti all’Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa

pretendere alcun indennizzo o compenso.

L’Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare im-

pianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudi-

zio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio

per la prosecuzione in danno dei lavori e per l’attività dei relativi cantieri. In caso

di inadempimento dell’Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato,

provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi -

addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (diecipercento)

a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che

l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebi-

to a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Contratto ed alla stipula

di nuovo Contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti

dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs.

159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai

lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca del Contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presen-

te Contratto, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle

opere oggetto del Contratto;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di mate-

riali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di

abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte

della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri,

fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto

al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze

che hanno motivato la revoca del Contratto di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto

dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;

- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso

dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a

credito della FCE.

Articolo 24

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a

titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del

Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facili-

tarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto

rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli

stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli

obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà

automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e

colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i

danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 25

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "CONTRATTO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 26

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 27

Tracciabilità flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali

devono essere registrati sui conti correnti bancari dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Al medesimo rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 136/2010, sono tenuti anche gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario _____;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto dopo avere effettuato apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 3, il codice identificativo di gara (CIG), e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate nella mo-

dalità in forma elettronica, secondo il formato di cui al DM 55/2013, indicando il seguente “Codice Univoco Ufficio”: LJ6CLT.

I soggetti di cui al comma 3 comunicano alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

E' fatto obbligo che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 28

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Contratto e delle copie oc-

correnti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)